

COMUNE DI SCARMAGNO

C.A.P. 10010

PROVINCIA DI TORINO

tel. (0125) 739153

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 2/11/1982

Regolamento per la conservazione
del patrimonio naturale e
dell'assetto ambientale

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 2.11.1982

Regolamento per la conservazione
del patrimonio naturale
e dell'assetto ambientale

- ART. 1 E' vietata ogni azione che comporti il deterioramento dello stato naturale nel territorio del Comune di SCARMAGNO.
- ART. 2 In tutti i terreni boscati e cespugliati, ed entro la distanza di m. 100 da esse, dal 1° novembre al 30 aprile, è vietata l'accensione dei fuochi e le operazioni che possono creare pericolo di incendio.
Chiunque in caso di incendio rifiuta, senza giustificato motivo, il proprio servizio all'opera di spegnimento, è punito a norma dell'art. 435 del Codice Penale.
I proprietari, o i possessori dei boschi, sono invitati a compiere le operazioni di pulitura in maniera tale da eliminare i pericoli di autocombustione.
- ART. 3 Chiunque trasporti, o faccia trasportare, per proprio conto materiale che lasci tracce di detriti e rifiuti che ingombrino o deteriorino strade o pubblici luoghi, dovrà provvedere, a proprie spese, allo sgombero di tali materiali presso discariche pubbliche o centri di smaltimento, secondo quanto disposto dall'art. 7 della L.R. 32/82.
- ART. 4 E' vietato lo scarico e il deposito, anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi natura in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, privati, nonchè lungo i corsi d'acqua, nei boschi, nei pascoli, lungo le strade e relative piazzuole fatta eccezione per quei luoghi designati, con apposita indicazione dell'Autorità Comunale e secondo quanto disposto dall'art. 5 della L.R. n. 32/82.
E' vietata la combustione di rifiuti, eccetto che negli impianti a ciò destinati, nel rispetto delle Leggi vigenti.
L'abbruciamento dei pascoli è comunque sempre vietato.
- ART. 5 E' vietato compiere con mezzi motorizzati percorsi fuoristrada, fatta eccezione per quelle località a ciò destinate dal Comune.
Alle mulattiere, alle strade adibite ad uso agri-silvo-pastorali, possono accedere solamente quei mezzi impiegati

COMUNE DI SCARMAGNO

C.A.P. 10010

PROVINCIA DI TORINO

tel. (0125) 739153

nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza ed antincendio, nonchè i mezzi di chi vi debba necessariamente accedere per scopi professionali.

ART. 6 Su tutto il territorio del Comune di SCARMAGNO la raccolta dei funghi commestibili è consentita a meno che non venga interdetta dal proprietario del fondo.

ART. 7 Per la raccolta degli altri prodotti del sottobosco si rimanda all'osservanza dell'art. 33 della L.R. 32/82.

ART. 8 La raccolta dei funghi è consentita per una quantità giornaliera ed individuale nei seguenti limiti:

- a) le speci *Boletus Reticulatus* (Porcino d'estate), *Boletus Aureus* (Porcino Nero), *Boletus Edulis* (Porcino d'autunno), *Boletus Pinicola* (Porcino dei Pini), *Amanita Caesarea* (Ovulo Reale Buono), fino ad un massimo di 15 esemplari complessivamente;
- b) Le altre specie fino ad un massimo di 20 esemplari complessivamente, oltre agli esemplari di cui alla lettera a);
- c) La specie *Armillaria Mellea* (Famigliola Buona) senza limiti di raccolta.

La raccolta è consentita salvo divieto del proprietario possessore o conduttore dei fondi boschivi, espresso con l'apposizione di cartelli indicatori recanti la scritta "Proprietà Privata - Raccolta dei funghi riservata".

Tali cartelli devono essere apposti ad un'altezza da terra non inferiore a m. 1,50 e non superiore a m. 3 e ad una distanza tale, l'uno dall'altro che da ogni cartello siano visibili i due contigui.

Dell'apposizione del divieto deve essere fatta comunicazione al Comune di SCARMAGNO da colui che l'ha apposta. Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo, all'avente diritto su di esso ed ai loro familiari.

ART. 9 La raccolta dei funghi è consentita a chiunque sia munito di apposito tesserino per la raccolta, rilasciato dai Comuni di: SCARMAGNO, TORRE CAN.SE, BALDISSERO, AGLIE', BAIRO CAN.SE, S.MARTINO CAN.SE, VIALFRE'

con validità annuale, ovvero settimanale o giornaliera. IL TESSERINO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI E' PERSONALE. Per il suo rilascio è richiesto il versamento delle somme che potranno essere differenziate se trattasi di possessori di fondi od altri cittadini, stabilite annualmente da questo Comune entro il limite massimo determinato annualmente con deliberazione della Giunta Regionale.

COMUNE DI SCARMAGNO

C.A.P. 10010

PROVINCIA DI TORINO

tel. (0125) 739153

I confini del territorio dei Comuni sopracitati saranno indicati con appositi cartelli.

Le somme introitate sono destinate ad opere di tutela ambientale e miglioramento dei fondi, oppure erogate a favore dei conduttori per le stesse finalità.

ART. 10

Al fine di non alterare l'equilibrio biologico del sottobosco è, in ogni caso, da parte di chiunque, vietato il danneggiamento, la dispersione, la distruzione comunque attivata, dei funghi non mangerecci o ritenuti tali. E' VIETATO raccogliere funghi con rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno.

ART. 11

Sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente regolamento gli Organi di Pubblica Sicurezza nonché gli Organi di Polizia Forestale, di vigilanza sulla caccia e pesca, gli Organi di Polizia Locale, i custodi forestali ed i loro consorzi e gli Agenti giurati designati dal Comune, Enti ed Associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente, su autorizzazione della Giunta Regionale.

Gli Agenti Giurati devono possedere i particolari requisiti prescritti per il loro corpo.

Gli Agenti incaricati dell'osservanza del presente regolamento, prima di invitare i presunti trasgressori a consentire l'ispezione dei contenitori e veicoli al fine di accertare eventuali infrazioni al Regolamento medesimo, hanno l'obbligo di qualificarsi esibendo l'apposito tesserino.

Qualora dall'ispezione dovessero risultare infrazioni agli agenti incaricati ne fanno immediata contestazione, redigendo apposito processo verbale, il quale, oltre a contenere le complete generalità del presunto trasgressore, rilevabili da un documento di identità che lo stesso è tenuto ad esibire a richiesta dell'Agente accertatore, dovrà contenere eventuali eccezioni o controdeduzioni.

Qualora la contestazione verta sul peso e il presunto trasgressore non convenga sulla stima dell'Agente, il controllo sarà eseguito su apposita bilancia punzonata.

La violazione è presunta qualora sia opposto rifiuto al formale invito di consentire l'ispezione dei contenitori e veicoli.

COMUNE DI SCARMAGNO

C.A.P. 10010

PROVINCIA DI TORINO

tel. (0125) 739153

ART. 12

Per le violazioni alle norme stabilite dall'art. 8 del presente Regolamento, si dispone il ritiro del tesserino e si applica la sanzione amministrativa da £. 10.000 a £. 1.000.000.=

Per le violazioni ai divieti e vincoli stabiliti dalla L.R. n. 32/82 si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 38 2°- 3°- 4°- 5° comma della stessa Legge.

ART. 13

Per quanto non espressamente indicato vale il disposto della L.R. n. 32/82.